

REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE V PENALE

sentenza

Svolgimento del processo

1. Il 22/07/2008, il Tribunale di Pordenone condannava G. E. alla pena di mesi 4 di reclusione, ritenendo l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 393 cod. pen., così riqualificando due distinte contestazioni di tentata estorsione e sequestro di persona. I fatti si riferivano ad un episodio occorso il (OMISSIS), quando l'imputato si era recato presso lo studio dell'Avv. L.E. (il quale aveva curato delle precedenti prestazioni professionali in favore del G.), reclamando la restituzione della somma di 300,00 Euro che egli aveva versato al legale a titolo di fondo spese per le richiamate attività: secondo l'ipotesi accusatoria, il prevenuto aveva stratonato il L., afferrandolo al petto e tenendolo bloccato contro il muro per circa 10 minuti, ed in quel frangente aveva pronunciato minacce di vario tipo.

Il Tribunale riteneva che dovesse escludersi l'addebito di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., avendo il G. agito non già per procurarsi un ingiusto profitto, bensì al fine di avere indietro il denaro anticipato al professionista, dal quale egli reputava di non avere ricevuto assistenza tecnica di valore corrispondente alle notule pervenutegli: nella contestazione di ragion fattasi, così riqualificato il reato sub A), era poi da

intendere assorbito il presunto sequestro di persona, essendo stata quella condotta - giammai pervenuta a determinare una effettiva limitazione della libertà personale del soggetto passivo - soltanto una delle complessive modalità violente poste in essere dall'imputato in vista dell'unico scopo perseguito. In particolare, il L. era stato considerato non completamente credibile circa la durata dell'azione con cui era stato bloccato contro la parete, indicata differentemente all'atto delle varie deposizioni rese: secondo i giudici di prime cure, inoltre, il fatto che i due fossero poi usciti insieme dallo studio per recarsi in un bar (stando al racconto del legale, perchè era riuscito a convincere il G. di non avere soldi con sè, e che presso quell'esercizio gli sarebbe stato possibile farsene

prestare) confermava che la persona offesa non era stata mai in concreto privata della libertà di movimento. In tal caso, infatti, l'avvocato non avrebbe atteso di raggiungere il locale per trovare il modo di chiamare le forze dell'ordine, come poi accaduto, ma avrebbe piuttosto cercato di fuggire lungo il tragitto, richiamando l'attenzione dei passanti per ottenere un intervento immediato di Polizia o Carabinieri.

2. A seguito di impugnazione del P.g. territoriale, del Procuratore della Repubblica di Pordenone e della parte civile, la Corte di appello di Trieste riformava la pronuncia di primo grado, con sentenza emessa il 02/10/2012.

La Corte giuliana non accoglieva i gravami in punto di qualificazione giuridica della condotta sub A), ritenendo - al pari del Tribunale - che nel caso concreto dovesse ravvisarsi una ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con violenza alla persona;

considerava tuttavia integrato anche il reato ex art. 605 cod. pen., di cui al capo B) dell'imputazione, richiamando giurisprudenza di legittimità secondo la quale "il reato di sequestro di persona può concorrere con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quando l'agente sia mosso dal fine di esercitare un preteso diritto e commetta il primo per eseguire il secondo" (Cass., Sez. 5, n. 9731 del 03/02/2009, Rovere, Rv 243020).

Esaminata dunque la contestazione, che veniva precisato riguardare soltanto la condotta realizzata dal G. all'interno dello studio legale, i giudici di appello segnalavano:

- l'irrilevanza delle diverse indicazioni espresse dal L. circa la durata dell'aggressione subita, sempre formulate in termini approssimativi;
- che l'azione di costrizione fisica contro il muro era stata sostanzialmente sempre descritta come protrattasi per dieci minuti o giù di lì, da aumentare a causa del successivo conciliabolo grazie al quale l'avvocato aveva convinto l'imputato a raggiungere insieme il vicino bar;

che, come confermato dalla titolare del locale, anche in quella seconda fase il G. aveva comunque "tenuto stretto" il L., al quale - come da questi dichiarato - aveva continuato a dire che non l'avrebbe lasciato andare;

- l'impossibilità di ritenere che, in un contesto siffatto, l'aggressione si fosse ormai conclusa, con il professionista limitatosi a invitare il G. a prendere un caffè, a discussione terminata (come sostenuto dallo stesso imputato);

che, in definitiva, il prevenuto aveva certamente leso la libertà di movimento della persona offesa per un apprezzabile periodo di tempo, non essendo comunque necessaria una privazione assoluta di detta libertà per ritenere consumato il delitto di cui all'art. 605 cod. pen..

Ne derivava la declaratoria di penale responsabilità del G. anche per il reato sub B), esecutivo del medesimo disegno criminoso sotteso al delitto ex art. 393 cod. pen. (come da confermata riqualificazione del primo addebito) e da considerare più grave, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio in mesi 7 di reclusione.

3. Avverso la pronuncia della Corte di appello di Trieste propone ricorso per cassazione - che affida a tre motivi - il difensore dell'imputato.

3.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 605 cod. pen., laddove risulta essere stata riformata la decisione del primo giudice in punto di assorbimento della condotta contestata al capo B) nel reato di cui all'art. 393 c.p.;

nell'interesse del G. si fa notare che la giurisprudenza di legittimità in tanto consente di ravvisare un concorso formale tra i reati de quibus in quanto la ritenuta limitazione della libertà abbia avuto una propria rilevanza ed autonomia, e ciò può accadere soltanto qualora la presunta condotta di sequestro di persona risulti estranea e comunque non indispensabile alla soddisfazione del preteso diritto che si intenda, pur arbitrariamente, esercitare. In caso contrario, come la difesa ritiene accaduto nella fattispecie concreta, si perverrebbe a compiere di fatto una "duplicazione condannatoria", conferendo rilievo ai fini del sequestro alle medesime forme di coazione (lo strattonamento per gli abiti e l'ipotizzata immobilizzazione, non emergendo dagli atti ulteriori condotte di violenza) già valutate come elemento costitutivo della ragion fattasi: peraltro, la Corte territoriale risulta avere dato atto della non particolare offensività del fatto, ai fini sanzionatori, il che sconfessa a fortiori la possibilità di riconoscere un autonomo spazio di applicazione alla più grave figura criminosa ex art. 605.

3.2 Con il secondo motivo, la difesa del G. censura la decisione impugnata in punto di ritenuta ravvisabilità in capo all'imputato del dolo necessario alla integrazione del delitto di sequestro di persona. Osserva il ricorrente che nel caso in esame non sarebbe stato realizzato alcun quid pluris "rispetto a quanto occorrerebbe per concretare il reato di che all'art. 393 cod. pen.;

anzi, la ragione per cui vi è stato strattonamento e immobilizzazione al muro del professionista era proprio la ragione (oltre che l'essenza) della violenza per riottenere i danari".

3.3 Il terzo motivo di ricorso afferisce ad un ulteriore profilo di erronea applicazione dell'art. 605 cod. pen., atteso che nella fattispecie non sarebbe possibile individuare "un apprezzabile lasso di tempo di impedimento del soggetto passivo": stando ai dati esposti nella sentenza impugnata, infatti, il G. si presentò presso lo studio del L. intorno alle 15:05, ma già alle 15:28 il personale di polizia allertato a seguito della chiamata della persona offesa aveva avuto modo di raggiungere il bar. Ergo, la presunta limitazione della libertà dell'avvocato si era protratta per assai poco, considerando che l'aggressione dell'imputato non era stata immediata e si era subito placata, mentre gli agenti avevano necessariamente impiegato alcuni minuti per portarsi sul posto segnalato: un effettivo impedimento del L. alla autodeterminazione ed alla possibilità di muoversi sarebbe stato da contenere in un tempo pressochè non valutabile.

1. Il ricorso non può trovare accoglimento.

#### Motivi della decisione

2. Conformemente a quanto ritenuto dalla Corte di appello di Trieste, non può dirsi sussistente un rapporto di specialità fra le norme di cui agli artt. 393 e 605 cod. pen., perchè la privazione della libertà personale, segnatamente come impedimento alla libertà di locomozione, deve intendersi estranea alla fattispecie astratta di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (per realizzare la quale si richiedono genericamente condotte violente, od anche semplicemente di minaccia), mentre è elemento costitutivo del delitto di sequestro di persona. Inoltre, e soprattutto, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 605 cod. pen., lo scopo avuto di mira dal soggetto attivo non ha alcun rilievo: il che comporta che l'aver agito al fine di esercitare un preteso diritto (contrariamente

alle tesi del ricorrente) non vale ad escludere il dolo del sequestro di persona, ove la condotta posta in essere sia stata strumentale a precludere la libertà di movimento della vittima, quale evento oggetto di rappresentazione e volizione da parte del reo. In definitiva, ricorrendo i presupposti di entrambi i reati, un sequestro di persona ben può concorrere con un addebito di ragion fattasi: i principi esposti nella sentenza Rovere, già richiamata nel corpo della motivazione della pronuncia oggetto dell'odierno ricorso, meritano di essere qui espressamente ribaditi e condivisi.

Sul piano delle caratteristiche della privazione della libertà, la giurisprudenza di questa Corte ha parimenti da tempo affermato che questa non necessariamente deve avere carattere di assolutezza, "essendo sufficiente anche una relativa impossibilità di recuperare la propria libertà di scelta e di movimento: nè alcun rilievo assume, da una parte, la maggior o minore durata della limitazione, purchè questa si protragga per un tempo giuridicamente apprezzabile, e, dall'altra parte, la circostanza che il sequestrato non faccia alcun tentativo per riacquistare la propria libertà di movimento, non recuperabile con immediatezza, agevolmente e senza rischi. Il reato, infatti, è configurabile anche quando il soggetto passivo riesca a riappropriarsi della propria libertà, dopo una privazione giuridicamente apprezzabile che segna il momento consumativo del sequestro" (Cass., Sez. 5, n. 5443 del 15/11/1999, Pinco, Rv 215253).

Ciò è appunto quel che si è verificato nella fattispecie concreta, con il L. certamente costretto e bloccato contro il muro per alcuni minuti, quindi accompagnato dabbasso dall'imputato che si teneva sempre stretto a lui, come chiaramente percepito dalla titolare del bar dove i due soggetti si recarono: perciò, il particolare che l'avvocato non intese rivolgersi a qualche passante, o sollecitare in modo più plateale l'arrivo delle forze dell'ordine, ben può spiegarsi con la perdurante coercizione cui egli si trovava ancora sottoposto.

Del resto, già in alcune pronunce menzionate nell'interesse del ricorrente si è sostenuto che un tempo di venti minuti sia più che sufficiente per intendere perfezionato un sequestro di persona sul piano dell'elemento materiale (v. Cass., Sez. 1, n. 18186 dell'08/04/2009, Lombardo); ma, come avvertito, l'importante non è pervenire ad una quantificazione minima, bensì trovarsi dinanzi a un dato temporale comunque apprezzabile: "per la sussistenza dell'elemento materiale del delitto di sequestro di persona previsto dall'art. 605 cod. pen., è sufficiente

che vi sia stata in concreto una limitazione della libertà fisica della persona, tale da privarlo della capacità di spostarsi da un luogo all'altro, a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà, che può essere limitato ad un tempo anche breve (Cass., Sez. 5, n. 43713 del 22/11/2002, Malatesta, Rv 223503, vicenda nella quale la vittima del reato era stata legata, per poi liberarsi da sola nel giro di pochi minuti).

3. Neppure è possibile aderire alle conclusioni rassegnate dal P.g.

presso questa Corte, che ha instato per la declaratoria di prescrizione dei reati in rubrica. Va innanzi tutto chiarito che l'impugnazione risulta proposta nell'interesse del G. soltanto con riguardo al delitto di sequestro di persona, mentre nessuna doglianza è stata sollevata circa l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al capo A): nè, peraltro, la difesa risultava avere appellato la

condanna pronunciata in primo grado per il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, come riqualificata la tentata estorsione inizialmente ipotizzata. Con riguardo a detto capo d'imputazione, dunque, la sentenza del Tribunale di Pordenone, confermata in parte qua all'esito del giudizio di secondo grado, deve intendersi già passata in giudicato.

Quanto al reato sub B), i fatti risalgono al (OMISSIS), e pure applicando al caso in esame le più favorevoli previsioni di cui all'art. 157 cod. pen., nell'attuale formulazione (la sentenza di primo grado intervenne in data successiva all'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005), i termini massimi risultano pari a 10 anni:

dovrebbe altresì tenersi conto di cause di sospensione verificatesi nel corso del giudizio di merito, complessivamente per 1 anno, 3 mesi e 10 giorni.

2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2014. Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2014

